COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

ORDINANZA N. 567 DEL 03/12/2024

OGGETTO:	MODIFICHE ALLE DISCIPLINE STRADALI ISTITUITE AI SENSI DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DEL "MERCATO DELL'ANTIQUARIATO" NELLA GIORNATA DEL 08 DICEMBRE 2024 IN VIA CORRIDONI E VIA DELLE RIMEMBRANZE.

L'INCARICATA E.Q. della U.O.C. Viabilità e traffico

PREMESSO:

- che con nota del 28/11/2024, P.G. n. 113975, l'ufficio Commercio-Polizia Amministrativa ha inviato la richiesta di modifica della viabilità per permettere lo svolgimento del "Mercatino dell'Antiquariato" nella giornata del 08 dicembre 2024 in via Corridoni e via delle Rimembranze;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 430 del 21/11/2024 è stato approvato lo spostamento del mercato dell'antiquariato delle vie in oggetto per la sola data del 8 dicembre 2024
- che l'art. 5, comma 3 e l'art. 6, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 285/92, come modificato dal D. Lgs. n. 360/93, attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.;
- che necessita conseguentemente mantenere le modifiche delle discipline del transito e della sosta veicolari nelle vie direttamente ed indirettamente interessate dall'occupazione di suolo pubblico onde evitare qualsiasi incidente stradale, permettere l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità in condizioni di sicurezza e ridurre contemporaneamente i disagi agli utenti della strada, ricorrendo anche all'installazione della segnaletica verticale in versione mobile e con carattere temporaneo in considerazione della breve durata della validità dei divieti, come previsto dal punto 13 dell'art. 81 del vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

VISTI:

- la legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. n. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 160/91;
- il D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- le deliberazioni di G.C. n. 162/2016 e n. 273/2018 relative all'istituzione e ordinamento delle P.O. e dei Funzionari preposti;
- il provvedimento dirigenziale n. 3442/23 di proroga dell'incarico di Elevata Qualificazione EQ (già APO) del settore 5° Lavori Pubblici, U.O.C. Viabilità e Traffico;
- il provvedimento sindacale n. 47/2024 di proroga dell'Ing. Federico Fabbri quale Dirigente del Settore LL.PP.

Comune di Fano Prot.0115535-03/12/2024-c_d488-PG-0082-00080004-P 0215-434

DISPONE

A) di ORDINARE l'istituzione delle seguenti discipline stradali veicolari ai sensi del vigente Codice della Strada:

1) **dalle ore 5:00 alle ore 24:00 del giorno 08 dicembre 2024**

VIA	TRATTO	DISCIPLINE DEL TRANSITOE DELLA SOSTA VEICOLARI
Corridoni	Da via delle Rimembranze A via Buozzi	• **Divieto di Sosta** con rimozione ad eccezione degli operatori di mercato • **Divieto di Transito** ad eccezione degli operatori di mercato
Delle Rimembranze	Da via Buozzi A via Corridoni	
Buozzi	Di circa 30 metri fronte civico 12	• **Divieto di Sosta** con rimozione eccetto Autobus
Buozzi	Di circa 30 metri fronte civico 29	

A) Il presente provvedimento annulla e sostituisce le precedenti ordinanze nelle parti che risultano in contrasto con le norme sopra adottate.

B) La presente ordinanza non sarà revocata ma si estinguerà automaticamente al termine delle date indicate.

PRESCRIVE

1) **che sono a completo carico e cura degli uffici comunali:**
- l'attuazione delle discipline stradali sopra descritte;
- la fornitura, la posa in opera, la gestione e la sorveglianza della segnaletica stradale necessaria per attuare le discipline stradali ivi stabilite per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, installando i segnali anche in versione mobile e con carattere temporaneo (art. 81 Regolamento Codice della Strada) secondo quanto previsto dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e dal successivo Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
- l'eliminazione/oscuramento della segnaletica in contrasto con quella prevista per l'attuazione delle discipline sopra stabilite descritte ulteriormente nelle tavole allegate indicanti le modifiche della viabilità conseguenti alla presenza dei cantieri;
- l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. La ditta richiedente deve inoltre provvedere ad attuare tutti agli altri obblighi previsti dall’art. 21 del vigente Codice della Strada;
- ilripristino della segnaletica preesistente, sia orizzontale che verticale, una volta terminate le lavorazioni, anche parziali e intermedie, prima della riapertura ad uso pubblico dell'area occupata;

2) che in ogni area pubblica in cui viene effettuato l'intervento deve essere garantito, in condizioni di massima sicurezza e compatibilmente con le necessità tecniche dei lavori:
- la circolazione dei veicoli dei servizi urgenti (ai sensi dell'art. 177 del C.d.S.);
- la circolazione dei veicoli in ingresso/uscita dalle aree private;
- il passaggio dei pedoni e disabili in un percorso senza barriere architettoniche eventualmente protetto in modo idoneo o in alternativa deviare tale utenza in un vicino percorso avente identiche caratteristiche;

3) che l’esecutività del presente provvedimento decorre dal completo collocamento della prevista segnaletica stradale necessaria per attuare quanto sopra indicato, obbligatoriamente verificata dalla Polizia Locale secondo le modalità descritte nel punto successivo. Eventuali divieti di sosta dovranno essere installati almeno 48 ore prima dell'occupazione successivamente al rilascio della relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

4) che al termine dell'iniziale installazione della segnaletica stradale necessaria per istituire le discipline stabilite dalla presente ordinanza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà chiedere la sua verifica al Corpo di Polizia Locale che provvederà a redigere apposito verbale di avvenuta regolare installazione della segnaletica stradale ai sensi del

Codice della Strada. Un estratto della presente ordinanza recante in particolare il numero della stessa, il periodo e l'orario di validità, dovrà essere riportato su foglio con caratteri di colore nero di forma e dimensioni previsti dal Codice della Strada ed affisso mediante supporto rigido al sostegno dei segnali nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 81 del Regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada. L'inottemperanza a quanto previsto nel presente punto costituirà installazione di segnaletica abusiva sanzionabile ai sensi del vigente Codice della Strada.

5) che spetta agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada verificare l'esatta attuazione di quanto sopra disposto e prescritto con particolare riferimento alla fase di esecuzione dei lavori ed alla loro ultimazione nonché effettuare la vigilanza sul rispetto delle norme della presente ordinanza.

ATTESTA

1) il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
2) il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001) di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione di G.C. n. 503/2013;
3) che non è stata presentata né dal Dirigente né dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi per il procedimento in oggetto, in conformità a quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi;4)
4) di attestare (art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000) la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento dando atto che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in ordine all'incasso del canone unico patrimoniale ai sensi del vigente Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Per detto incasso provvederà il concessionario della riscossione Società Andreani Tributi Srl con sede operativa locale in piazza Andrea Costa n. 31.

COMUNICA

1) che il presente provvedimento:
   a) verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune (www.comune.fano.pu.it) nell'ambito dei servizi in evidenza "archivio, delibere ed atti" nonché mediante l'installazione in loco della prescritta segnaletica stradale da parte della ditta esecutrice dei lavori;
   b) legittima esclusivamente ad attuare le discipline stradali sopra stabilite ai sensi del vigente Codice della Strada e non sostituisce gli eventuali ulteriori titoli autorizzativi occorrenti per lo svolgimento delle attività dichiarate;
   c) verrà trasmesso per via telematica anche a:

Polizia Locale	sede
Commissariato di P.S.	Fano (PU)
Carabinieri	Fano (PU)
Guardia di Finanza	Fano (PU)
Vigili del Fuoco	Fano (PU)
Potes - 118	Fano (PU)
Adriabus	Fano (PU)

2) che l'ufficio competente al rilascio del presente atto è l'Unità Organizzativa Complessa "Viabilità e Traffico" in cui si può prendere visione dei relativi atti negli orari di apertura al pubblico (lunedì e venerdì: 8:30-13:30 / martedì: 15:30-17:30);
3) che contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche entro il termine di 60 giorni (Legge n. 1034/1971) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971) dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4) che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con D.P.R. n. 495/1992);
5) che il responsabile del procedimento è l'Ing. Ilenia Santini;

6) che il responsabile dell’istruttoria è Lorenzo Ciancamerla.

Fano, lì 03/12/2024

L'INCARICATO E.Q.
f.to Ilenia Santini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005